

Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria 28/05/2021 – II^ Convocazione**Verbale di Assemblea Straordinaria e Ordinaria**

L'anno 2021, il giorno 28, del mese di maggio, alle ore 20:00, presso Villa Frova a Stevenà di Caneva, Piazza San Marco, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci dell'Associazione GAS Caneva per discutere e deliberare sul sotto specificato ordine del giorno:

Assemblea Straordinaria

1. Modifica Statuto sociale;

Assemblea Ordinaria

2. Relazione sulle attività svolte nel 2020;
3. Approvazione bilancio consuntivo;
4. Approvazione bilancio preventivo;
5. Rinnovo degli organi sociali (elezione Presidente e Amministratori);
6. Regolamento degli acquisti, aggiornamento;
7. Programmazione annuale;
8. Varie ed eventuali;

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

Socio	delegato
Bazzo Giada	Bottecchia Vincenzo
Bottecchia Hermes	Cipolat Gotet Milva
Bottecchia Vincenzo	
Bravo Gianna	Cipolat Gotet Milva
Bravo Luigino	
Bressan Mariacristina	Bottecchia Vincenzo
Carli Michael	
Carlön Lauretta	
Carlöt Emanuela	
Cervesato Moreno	Del Puppo Fernanda
Cipolat Gotet Milva	
De Nardi Teresa	Bravo Luigino
Del Puppo Fernanda	
Del Puppo Patrizia	Bottecchia Vincenzo
Feltrin Alida	Zanette Gianpietro
Gasparotto Roberto	
Gava Tiziana	
Infanti Gabriella	Bravo Luigino
Leon Maria Rosa	
Manfè Letizia	Leon Maria Rosa
Mella Bruna	Del Puppo Fernanda
Michieli Merj	Bravo Luigino
Ongaro Pia	
Pantarotto Flora	Gava Tiziana
Pellegrinet Antonio	Leon Maria Rosa
Pessot Anna Maria	Leon Maria Rosa

atto registrato a Pordenone il

al n° 1844

Mod. 3

con liquidati € ESENTE

di cui per imposta IPOT. €

con allegati:

21 GIU. 2021





Ragagnin Danilo	Cipolat Gotet Milva
Santarossa Sara	Gava Tiziana
Santin Gianni	Del Puppo Fernanda
Spadotto Paola	
Sprocati Luigi	
Stinat Alessandra	Gava Tiziana
Tardivel Orietta	Ongaro Pia
Tomarchio Maria	Zanette Gianpietro
Uliana Igor	
Zanette Tatiana	Zanette Gianpietro
Zanette Gianpietro	

mentre i soci: Benetti Martina, Del Puppo Simonetta, Fiorino Maria Domenica, Ortolan Silva, Pasin Simonetta, Rossi Paola, Spagna Nicola, Vessia Roberto, hanno effettuato il voto per corrispondenza nelle date del 23 e 26 maggio alla presenza di due consiglieri dell'associazione; per complessivi n° 45 soci presenti su un totale di 135 soci iscritti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci, Del Puppo Fernanda, segretario Bravo Luigino e scrutatori Cipolat Gotet Milva e Gava Tiziana. La votazione viene effettuata mediante voto sulle apposite schede consegnate dalle scrutatrici personalmente all'accesso.

La Presidente constatata la validità della convocazione dell'Assemblea dichiara l'Assemblea dell'associazione G.A.S. Caneva validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sugli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea delibera con maggioranza ordinaria anche sul punto "Modifica statuto sociale" in quanto le modifiche sono conseguenti agli adeguamenti al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

- Modifica Statuto sociale; la Presidente invita il Segretario dell'Assemblea ad esporre le proposte di modifica dello statuto; il Segretario espone le modifiche proposte al testo dello statuto, volte a conformare lo Statuto dell'associazione alle indicazioni regionali in tema del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione, la Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 1 dell'ordine del giorno, lo scrutinio dei voti, delibera con 42 voti a favore, 1 astenuto, 2 schede bianche, di approvare lo statuto con le modifiche statutarie illustrate dal Segretario.

Il testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione o a persona da questi delegata per la registrazione dello statuto così aggiornato.

La Presidente espone ai presenti la relazione sulle attività svolte nel 2020 e traccia le linee programmatiche per il 2021.

La Presidente dà la parola al Segretario per l'esposizione degli altri punti all'ordine del giorno sottoposti alla votazione dell'assemblea. Lo scrutinio dei voti degli altri punti all'ordine del giorno ha il seguente esito:

- Approvazione bilancio consuntivo. Approvato con 41 voti a favore e 2 astenuti;
- Approvazione bilancio preventivo. Approvato con 41 voti a favore e 2 astenuti;
- Rinnovo degli organi sociali (elezione Presidente e Amministratori) Schede votate 45; Il Presidente dichiara eletti: alla carica di Presidente Del Puppo Fernanda (39 preferenze), alla carica di Consiglieri: Cipolat Gotet Milva (39 preferenze), Gava Tiziana (37 preferenze), Bravo Luigino (36 preferenze), Buttignol Donatella (32 preferenze), Uliana Igor (31 preferenze), Zanette Gianpietro (30 preferenze). Non eletti: Santin Gianni, Mella Tiziano.
- Regolamento degli acquisti, aggiornamento. Approvato con 41 voti a favore e 2 astenuti.

Conclusa la discussione, l'assemblea termina alle ore 22,45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario

La Presidente

Statuto "G.A.S. CANEVA"

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 12/10/2021 al
n° 1844 Mod. 3 con
liquidati € 1 di cui
per imposta IPOT. € 1

Titolo I Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione e denominazione. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche una libera Associazione non riconosciuta di promozione sociale (APS), Ente del Terzo Settore denominata "G.A.S. Caneva" o Gruppo di Acquisto Solidale di Caneva APS, con sede in Caneva, Via Montagna, n.42/a.

Il trasferimento della sede nello stesso comune, o in comuni limitrofi, non comporta la modifica statutaria.

Essa ha una scrittura democratica, è un organismo indipendente da ogni movimento politico, confessionale, o razziale e non persegue fini di lucro.

Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana e si basa sulla volontarietà, sulla solidarietà e sulla partecipazione.

I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere ripartiti tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 2 Scopi, finalità. L'Associazione non ha fini di lucro, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione, di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art.4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ed ha il fine di promuovere:

- il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
- il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
- il rispetto dell'ambiente, in particolare modo nella filiera produttiva e di distribuzione nonché negli aspetti di vita quotidiana;
- lo sviluppo sostenibile;
- la promozione di stili di vita che hanno come valori essenziali la solidarietà, la sobrietà e l'ecologia;
- la solidarietà tra i soci.

Le attività dell'associazione sono regolate dalle norme stabilite nel presente statuto nonché da quelle previste da Regolamenti specifici che eventualmente saranno deliberati dall'Assemblea dei soci.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3 Durata

La durata dell'associazione è fissata al 31/12/2040 e potrà essere prorogata per delibera dall'Assemblea.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1, lettera e) e lettera i) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le attività conseguenti alle finalità di cui all'art.2 del presente Statuto.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione viene operata da parte del Consiglio Direttivo.

Titolo III Funzionamento

Art. 6 Bilancio di esercizio

- l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
- il bilancio viene predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea alla prima seduta annuale ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore;
- il bilancio è approvato dall'assemblea con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto;
- il bilancio è consultabile da ogni associato 15 giorni prima dell'assemblea, e può essere comunicato via elettronica;
- l'eventuale avanzo di gestione non può essere diviso tra i soci, bensì investito nelle attività istituzionali dell'Associazione, previste dal presente statuto.

Art. 7 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 Risorse economiche e strumenti di intervento.

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- a. quote associative e/o contributi dei soci;
- b. eredità, donazioni e lasciti testamentari, erogazioni liberali dei soci e di terzi, anche in natura o servizi;
- c. contributi pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelli di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, che si rendono necessarie od utili, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Gli strumenti utilizzati per perseguire gli obiettivi sociali sono:

- acquisti collettivi di prodotti, destinati ai soci e alle loro famiglie;
- assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, scelte di acquisto, di costruzione e di vita, ecc.);
- promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
- promozione nel territorio della cultura della solidarietà, della sostenibilità, del risparmio energetico, dell'alimentazione biologica e di sani principi alimentari;
- tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 9 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 7, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, eventuali lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10 Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le seguenti modalità:

previa richiesta al Consiglio Direttivo, l'accesso ai libri sociali sarà fatto entro un mese dalla richiesta, presso la sede sociale od operativa ed anche per via telematica.

Titolo IV I Soci

Art. 11 Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci coloro che, entro la prima assemblea annuale convocata per statuto, ne condividono le finalità e risultano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione:

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata ad esplicita adesione da parte degli interessati, previa compilazione di una dichiarazione scritta. La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno di svolgere attività di volontariato a favore dell'associazione e dei suoi soci.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati. Lo stesso ne cura l'eventuale cancellazione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi sotto riportati. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualità di socio si perde:

- 1) per morte;
- 2) per recesso mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione;
- 3) per esclusione ovvero:
 - per grave comportamento contrastante con gli obblighi dello Statuto;
 - qualora arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;
 - per inadempienza del versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea.

L'esclusione dei soci è determinata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

I soci recedenti od esclusi non possono rientrare in possesso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 12 Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci si impegnano a:

- 1) osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- 2) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale;
- 3) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- 4) partecipare attivamente a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 5) versare la quota associativa entro l'assemblea annuale o la prima attività cui partecipano;
- 6) prestare gratuitamente la propria opera.

Tutti i soci, iscritti da almeno un mese nel libro soci, senza limitazioni o discriminazioni hanno diritto a:

- 1) partecipare a tutte le iniziative ed attività promosse dall'Associazione;
- 2) partecipare all'assemblea con diritto di un voto. Possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, con un massimo di tre deleghe per socio;
- 3) eleggere ed accedere alle cariche associative;
- 4) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- 5) accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 13 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO V Organi dell'Associazione

Art. 14 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci:

- a. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e

potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. E' presieduta dal Presidente, e in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (al massimo tre deleghe per socio) con le limitazioni previste dalla legge.

b. il voto viene normalmente espresso per alzata di mano, sarà segreto se riguarda persone o su richiesta del 50% più uno dei presenti.

c. alle sedute dell'assemblea può partecipare senza diritto di voto qualunque persona, anche se non associata, che ne faccia richiesta.

d. l'assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.

e. l'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. approva il bilancio annuale di esercizio che deve essere redatto nelle forme previste dall'art.13 c.1-2 e dall'art.14 c.1 del D.Lgs. 117/17 e avere decorrenza dal primo gennaio di ogni anno;

2. ogni tre anni nomina i componenti degli organi associativi (Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo), può revocarli e può variarne il numero dei componenti e, se previsto, nomina il soggetto incaricato della revisione dei conti. La convocazione dell'Assemblea, in caso di scadenza del mandato, va fatta almeno un mese prima;

3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

4. delibera sui Regolamenti (Regolamento degli Ordini, eventuale Regolamento dei lavori assembleari, e quanto ritenuto necessario per la corretta gestione dell'Associazione);

5. approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

6. stabilisce l'ammontare della quota associativa.

h. l'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, da chi ne fa le veci o da almeno un terzo dei soci.

i. l'assemblea straordinaria, con maggioranza di due terzi degli associati, delibera sulle modifiche dello statuto;

j. l'assemblea straordinaria, con maggioranza di tre quarti degli associati, delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

k. l'assemblea straordinaria, su menzione di sfiducia, può revocare l'incarico al Presidente.

l. la convocazione delle assemblee deve specificare il luogo, la data, l'ora, l'ordine del giorno; va fatta con lettera spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, la stessa può essere integrata o sostituita da comunicazione via e-mail o altra comunicazione elettronica ai recapiti comunicati dal socio, oppure a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione, oppure sull'eventuale organo di stampa, sito internet o altro social network dell'associazione.

m. in caso di urgenza decade il preavviso di otto giorni.

n. Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali.

o. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente, in prima convocazione con la maggioranza dei soci iscritti e in regola con la quota sociale, e in seconda convocazione con la maggioranza dei soci presenti. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo:

a. è l'Organo di Amministrazione dell'associazione;

b. è composto da non meno di tre e non più di sette associati nominati dall'assemblea dei soci compreso il Presidente;

c. tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza;

d. nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Direttivo. In caso di dimissioni della maggioranza degli amministratori si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo.

e. nomina al suo interno un Vicepresidente e un Segretario mentre i restanti componenti assumono automaticamente la carica di Amministratori;

f. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi, dal membro più anziano;

g. è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente o il Segretario lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta;

h. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza;

i. Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purché nella provincia;

j. conserva agli atti, liberamente consultabili, i verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza;

k. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri, e per specifiche attività ad altri soci.

l. I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

a) nominare il Vicepresidente e il Segretario;

b) predisporre il bilancio e il programma di attività annuale;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- d) deliberare sulle domande di ammissione, di recesso e di esclusione;
e) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
f) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, compresi i rapporti con gli enti pubblici, altre associazioni, produttori o privati.

3. **Il Presidente.**

- a. viene eletto con la maggioranza dei voti tra i propri componenti dall'Assemblea.
b. Il potere di rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al Presidente. In caso di assenza viene sostituito nelle funzioni dal Vicepresidente.
c. convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, presiede le sedute e ne assicura il regolare svolgimento e la loro verbalizzazione;
d. Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci.
e. può essere revocato su menzione di sfiducia in assemblea straordinaria appositamente convocata.

4. **Il Segretario.**

- a. viene eletto con la maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo;
b. collabora con il Presidente alla stesura dei programmi delle attività dell'Associazione;
c. procede alla comunicazione ai soci delle sedute straordinarie o ordinarie dell'assemblea dei soci;
d. redige personalmente o delega la verbalizzazione di ogni seduta dell'Assemblea;
e. è responsabile della movimentazione dei fondi a disposizione;
f. collabora alla predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea alla prima seduta ordinaria.

5. **Organo di controllo e revisori dei conti.**

Al verificarsi delle condizioni previste:

- a. dall'art.30 c.2 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
b. dall'art.31 c.1 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 15 Durata delle cariche

Tutte le cariche avranno durata di tre anni dalla nomina;

Al terzo anno, durante la prima assemblea ordinaria dei soci, l'Assemblea nominerà il nuovo Consiglio Direttivo;

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e non danno diritto ad alcuna remunerazione, salvo i rimborsi di spese documentate e autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Le cariche possono essere rinnovabili con un massimo di 3 mandati.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 16 Modifiche statutarie

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente statuto potranno essere decise in una assemblea straordinaria con il voto di almeno due terzi dei soci presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legge italiana.

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere decretato in un'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo è obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i propri associati e decide sulla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.